

**Tribunale di MESSINA****Giudice del Lavoro****RICORSO EX ART.700 CPC**

**con istanza adozione provvedimento inaudita altera parte ed  
istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

1

**Per ZINGALES Giuseppe****-ricorrente****Contro**

- **M.I.M. Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore***, con sede in Viale Trastevere n. 76/A di Roma, C.F. – P.I. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **M.I. - Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore***, C.F. 80018500829, con sede in Via Fattori, 60, 90146 - Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **M.I. - Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore***, C.F. 80005000833, con sede in Via San Paolo, 361 ex IAI, 98122 - Messina domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

**-resistenti****§ § §**

Il sig. **Giuseppe ZINGALES**, nato a Longi (Me) il 20.06.1967 e residente in Via Michele Amari n.3 di Sant'Agata di Militello, C.F. ZNG GPP 67H20 E674W, elettivamente domiciliato in Via Sardegna n°1 – Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio dell'**Avv.**

**Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, in virtù di delega allegata in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla PEC massimilianofabio@pec.giuffre.it,

2

**premess**

- 1) Che, il ricorrente ha conseguito il diploma di geometra nell'anno scolastico 1986/87 presso l'Istituto Tecnico Statale commerciale e per geometri "Merendino" di Capo d'Orlando; (All. 4);
- 2) Che, il ricorrente ha espletato il servizio di leva obbligatorio come da attestato - foglio di congedo illimitato del 24.10.1989 (allegato 5)
- 3) Che, il deducente ha partecipato alla procedura di aggiornamento, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, con la presentazione della domanda protocollo n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4145654.14-04-2021 (allegato n.3);
- 1) Che, nella predetta domanda il deducente ha richiesto l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, provinciali e d'Istituto;
- 2) Che, nella predetta domanda il ricorrente ha indicato la provincia di Messina e gli istituti scolastici della medesima provincia ivi indicati;
- 3) Che, la scheda valutazione titoli, sulla base dei titoli posseduti dal ricorrente, prevede il riconoscimento del seguente punteggio:  
A) 7,10 per il profilo di "assistente amministrativo" così determinato:  
- 6,00 punti per il titolo di studio, diploma di geometra (voto 38/60);

- 0,60 punteggio attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati ed in particolare per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 03.11.1988 al 24.10.1989;

B) 7,10 per il profilo di “collaboratore scolastico” così determinato:

- 6,00 punti per il titolo di studio, diploma di geometra (voto 38/60);
- 0,60 punteggio attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati ed in particolare per il servizio di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 03.11.1988 al 24.10.1989;

4) Che, invero, il punteggio assegnato al sig. ZINGALES Giuseppe, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto **avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio di leva obbligatorio** espletato dal 03.11.1988 al 24.10.1989.

La valutazione del servizio di leva obbligatorio adottata dal MI, con il **decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A**, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (cfr. all. n. 6), **viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione** (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;

5) Che il Ministero, in maniera errata ed illegittima per quanto si dirà in seguito, ha attribuito al ricorrente n. 7,10 punti nelle graduatorie di terza fascia delle scuole indicate in domanda per i profili AA - assistente amministrativo e CS - collaboratore scolastico, come si evince dalle schede di valutazione titoli (allegati n. 8 e n.9).

6) Che, il ricorrente propone il presente ricorso per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico in base ai seguenti motivi di diritto.

**FUMUS BONI IURIS**

**A. Sulla violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.297/1994. Sulla violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con la conseguente disapplicazione delle norme contrarie e degli atti amministrativi illegittimi.**

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle "avvertenze", alla lettera A prevede che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Da quanto sopra si evince che il servizio militare subisce un trattamento diversificato a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con la conseguente attribuzione di un diverso punteggio in graduatoria.

Sempre il predetto D.M. n. 50/2021 alla lettera "B" "TITOLI DI SERVIZIO" delle rispettive Tabelle di valutazione titoli A/1 (profilo di

assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico), attribuisce 6 punti per ciascun anno o 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico) per il servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre attribuisce solo 0,60 punti per ciascun anno o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (per un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) per il “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici*”.

Quindi, al servizio militare obbligatorio di leva e ai servizi assimilati per legge quando sono prestati non in costanza di nomina, come nel caso in esame, viene assegnato il punteggio ridotto pari a 0,60 (ovvero 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg) anziché di 6 punti (ovvero 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg).

Infatti, al ricorrente è stato assegnato il punteggio minore di 0,60 per il servizio di leva obbligatorio espletato non in costanza di nomina, dal 03.11.1988 al 24.10.1989 in luogo del punteggio di n.6 punti.

È evidente la disparità di trattamento operata in evidente contrasto con la normativa vigente e con le norme di rango costituzionale come meglio inquadrata qui di seguito.

Preliminarmente si evidenzia la previsione **dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994**, Testo Unico della Scuola il quale dispone che “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”.

Il predetto articolo 569 del D.Lgs. 297/1994, terzo comma, ha evidentemente portata generale che non è connotata da limitazioni di sorta alcuna e pienamente applicabile alle graduatorie, (cui deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione *lato sensu* concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla **Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020**).

Tutto ciò "... comporta che **il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)**" TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

La **Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33151/2021** ha affermato che si deve "(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte sono frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 relativo al personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita



dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

**Il Tribunale di Napoli** seguendo tale ragionamento logico giuridico, al pari della giurisprudenza ormai consolidata sul punto (Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010), in accoglimento del ricorso ha recentemente così disposto *"Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce delle osservazioni di seguito illustrate. Questo Giudice aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41894/2021 ed in precedenti relativi a fattispecie analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), secondo cui "il D.L.vo n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, precisa che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». La*

*norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente, quindi, di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Secondo il Ministero, l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie di esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. Tale interpretazione secondo la Corte di legittimità non è corretta. Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto che "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050*



*co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 cit.)". La Suprema Corte ha invero ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie; difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe; secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 co. 2 della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974,*

*collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all'articolo 3 del D.L. nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante». Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR nr. 237/1964 — nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge n. 958/1986 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 66/2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Nei precedenti sopra citati, la S.C. in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del D.LGS del 66/2010 ha osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione — coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione — secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o*

*selettivi. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno). Il ricorrente ha svolto dal ...1996 al ...1997 servizio militare di leva, come illustrato in ricorso, dopo aver conseguito il titolo /qualifica valido per l'accesso alle graduatorie ATA (Diploma di maturità professionale) non in costanza di rapporto di lavoro. Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 50/2021, emesso dal Ministero dell'istruzione, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui all'allegato A, rubricato "tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", lettera A), recita "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali" in quanto avrebbero dovuto essere riconosciuti punti 0,50 nella graduatoria per ogni mese di servizio militare e 6 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto di lavoro".*

Anche la giurisprudenza amministrativa nel corso degli anni ha fatto proprie le motivazioni dei Giudici Civili disponendo il riconoscimento del punteggio integrale per il servizio di leva non svolto in costanza di nomina. Sul punto si richiama la ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 resa dal Consiglio di Stato che ha riconosciuto **“la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”**

Nel nostro caso, il ricorrente, come provato documentalmente, ha conseguito il titolo di studio prima dell’espletamento del servizio di leva obbligatoria.

Oltre quanto sopra, si richiama il recentissimo arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato con la sentenza del 09.01.2023 resa nel procedimento numero di registro generale 1954 del 2022 (all. n.7), con cui il Supremo Collegio Amministrativo in accoglimento del ricorso ha così affermato *“L’appello è fondato. Il collegio fa riferimento a tal proposito al precedente della sezione n° 1720 del 10 marzo 2022. Infatti, a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell’istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell’ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne*

costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con pedissequo accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati."

Ad ulteriore conferma di quanto sopra dedotto, si rileva che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, lettera A, e negli allegati, A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi



punti B), è in netto contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che individua le amministrazioni pubbliche: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*

Tale disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza alcuna differenziazione di sorta.

L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce altresì che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (Tribunale di Torino, sez. lavoro n. 5924 del 16.10.2017).

### § § §

#### **B) Sull'onere della prova a carico del MINISTERO**

**In base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.**

Sul punto si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza (ordinanza del 12.11.2016, procedimento n.1591/2016 RG), Tribunale di Firenze (sentenza n. 574/2017 del 13.06.2017, procedimento n. 3313 / 2016 RG) e del Tribunale di Ferrara (Sentenza n.83 del 28.04.2017, procedimento n.614/2016 R.G.).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “**probabile fondatezza del diritto azionato**”, riferito alla illegittimità del provvedimento e che incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi.

## § § §

**SUL PERICULUM IN MORA**

**Le irreparabili conseguenze derivanti dal mancato riconoscimento del giusto punteggio delle graduatorie suindicate, individuate in domanda, nonché il conseguente pregiudizio irreversibile di permanere collocato, per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in posizioni deteriori, con esiti negativi certi nell'assegnazione delle supplenze e delle sedi, rendono necessaria la trattazione in via d'urgenza del ricorso in questione.**

Il mancato riconoscimento del corretto punteggio e la durata triennale delle graduatorie in questione hanno come conseguenza immediata, certa, grave ed irreparabile, la mortificazione delle *chances* lavorative del ricorrente, con pregiudizi economici e sulla sua carriera professionale, che non possono attendere i tempi di svolgimento del giudizio ordinario. Il pregiudizio alla professionalità del ricorrente, causato dalle illegittimità individuate nei superiori motivi di diritto, che qui si richiamano per brevità espositiva, non è risarcibile per equivalente ed avrà anche ripercussioni sugli incarichi lavorativi a tempo determinato. Il permanere del deducendo in graduatoria con un punteggio inferiore (ben 5,40 punti in meno rispetto a quello spettante) precluderà certamente così come lo ha precluso al momento, per il prossimo triennio, la possibilità di assunzione a tempo determinato, con incarichi al 30 giugno o al 31 agosto, e metterà a rischio anche il conferimento delle supplenze temporanee, a causa dell'errato punteggio illegittimamente attribuito.

Nello specifico, il posizionamento del ricorrente in coda con punteggio errato, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa

vigente comporta una notevole riduzione nel triennio della possibilità di soddisfacimento dell'istanza del ricorrente, che potrà essere soddisfatta solo sui pochi posti che dovessero residuare dopo l'ottenimento delle supplenze annuali da parte del personale ATA.

Al riguardo occorre precisare che la mancata attribuzione del giusto punteggio ha già impedito al deducente di ottenere le supplenze provinciali e d'istituto nella posizione d'interesse (assistente amministrativo e collaboratore scolastico).

A titolo esemplificativo, si producono le graduatorie per i profili AA e CS pubblicate dall'Istituto Boer – Verona Trento di Messina (allegati n.10, n.11 e n.12) ove il ricorrente figura in coda in virtù del minore ed errato punteggio attribuito.

Senza un'adeguata tutela cautelare, spettante in applicazione della normativa sopra richiamata, il ricorrente, erratamente posizionato in posizione deteriore, subirà il danno del mancato conferimento delle supplenze, con conseguenze economiche (di mancato guadagno) e di mancata progressione nella carriera lavorativa, determinata dall'impossibilità di ottenere il punteggio che si acquisisce con l'attività di servizio e che determina la progressione del personale ATA nelle graduatorie di riferimento.

Il pregiudizio subito dall'istante, quindi, non ha natura “meramente patrimoniale”, ma comporta una evidente lesione di una posizione giuridica soggettiva che non è risarcibile per equivalente che riguarda la professionalità acquisita e da acquisire.

Altro danno certo, grave ed irreparabile è costituito dal consolidamento del diritto di terzi all'ottenimento delle supplenze che spetterebbero al ricorrente, in applicazione della normativa vigente e con il corretto posizionamento spettante nelle graduatorie di circolo e d'Istituto.

Nel caso che ci occupa, infatti, il mancato riconoscimento ed attribuzione del giusto punteggio rappresenta una certa ed imminente compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione economica ed alla possibilità di sostentamento proprio e della famiglia del ricorrente.

**È, quindi, necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari.**

Sul punto si richiama il provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina del 14.01.2022, emesso in relazione ai ricorsi per l'inserimento in prima fascia delle GPS dei docenti, che, ravvisata la sussistenza del *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ha ritenuto altresì esistente il periculum in mora *“considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato”*.

### § § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, *contrariis reiectis*, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, **previa anche l'emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte**, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

## Conclusioni

**con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:**

1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per ogni profilo di pertinenza, al riconoscimento del giusto punteggio per il titolo del servizio di leva obbligatoria prestato dal 03.11.1988 al 24.10.1989, non in costanza di nomina, e per l'effetto attribuire al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 e per le successive procedure di aggiornamento delle graduatorie, il giusto punteggio spettante per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente atto, il tutto con la conseguente disapplicazione delle norme contrarie e degli atti amministrativi illegittimi, così come indicato in ricorso, e con ogni altra statuizione di legge;

2) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità;



- 3) Domanda n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO  
UFFICIALE.I.4145654.14-04-2021;
- 4) Titolo di studio del ricorrente;
- 5) foglio di congedo illimitato;
- 6) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 7) Sentenza Consiglio di Stato del 09.01.2023 resa nel procedimento  
N. 01954/2022 REG.RIC.
- 8) Scheda valutazione titoli profilo assistente amministrativo;
- 9) Scheda valutazione titoli profilo collaboratore scolastico
- 10) GRADUATORIA DEFINITIVA AA MEIC893003 31082021
- 11) GRADUATORIA DEFINITIVA CS MEIC893003 31082021
- 12) Pubblicazione graduatorie ATA – Boer- Verona\_Trento ME  
S.J.L.
- Sant'Agata di Militello, 15.01.2024

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI  
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

**PREMESSO**

il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

**RITENUTO**

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli  
ulteriori soggetti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR,  
oggi MIM e dai relativi uffici;

- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi M.I.M.** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

6) Che, la richiesta notificata ex art.151 cpc è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

**CHIEDE**

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi M.I.M.** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 15.01.2024

Avv. Massimiliano FABIO